

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 135
Bellinzona, 19 giugno

32/2009

Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

(del 16 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo **Art. 1** Il Regolamento disciplina la messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato (palestre, piscine e infrastrutture sportive all'aperto). Locatore è la Repubblica e Cantone del Ticino per il tramite dell'Istituto scolastico o del Servizio competente (in seguito locatore).

Criteri **Art. 2** ¹La scuola ha la priorità d'uso su tutti gli spazi scolastici e gli impianti sportivi (in seguito impianti).

²Seguono in ordine di priorità le esigenze dell'Ufficio dell'educazione fisica scolastica, dell'Ufficio gioventù e sport, le attività giovanili nell'ambito dei programmi Gioventù e sport e le attività sportive in ambito federativo. Per le attività in ambito federativo la priorità è riconosciuta unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.

³Gli impianti sono messi a disposizione a pagamento, all'infuori dell'orario scolastico, di associazioni, società o altre organizzazioni. I servizi dello Stato, nell'ambito della loro attività istituzionale, sono esentati dal pagamento della tassa d'uso.

⁴In casi eccezionali gli impianti sono messi a disposizione anche per scopi commerciali.

⁵Condizioni d'uso particolari possono essere considerate. In questo caso si tiene conto, nel limite del possibile, del numero d'utenti per rapporto alla specificità della disciplina sportiva praticata.

Uso regolare **Art. 3** Una regolare utilizzazione può creare un diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti.

Subaffitto **Art. 4** Il subaffitto degli spazi da parte del locatario è vietato.

Capitolo secondo
Procedura

Richieste d'uso **Art. 5** Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore.

Convenzioni d'uso

Art. 6 ¹Le convenzioni d'uso (in seguito convenzioni) possono essere stipulate per ogni singola manifestazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario deve in particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.

²Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero anno scolastico.

³Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento della tassa d'uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del DECS al più tardi entro la fine dell'anno scolastico di competenza.

⁴La rinuncia ad un uso regolare dell'impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore.

Incasso tasse d'uso

Art. 7 ¹Le tasse d'uso sono calcolate in base all'occupazione e riscosse anticipatamente dal locatore.

²Salvo casi eccezionali e motivati non sono ammessi rimborsi per gli impianti affittati e non utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d'uso per i motivi previsti dalla lett. a) dell'art. 8 e dall'art. 16.

Rescissione anticipata della convenzione d'uso

Art. 8 La convenzione d'uso stipulata per un determinato periodo può essere rescissa anticipatamente:

- a) quando non sono rispettate le condizioni previste dal Regolamento;
- b) quando gli impianti riservati – senza preventiva e giustificata segnalazione al locatore – non sono utilizzati;
- c) in caso di necessità scolastiche.

Capitolo terzo Utilizzazione degli impianti

Utilizzazione

Impianti

Art. 9 ¹Nella convenzione sono compresi l'uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad eccezione del *piccolo* materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.

²L'uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione.

Sostituzioni

Art. 10 Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre esigenze particolari, il locatore può mettere a disposizione altri impianti analoghi. Se la messa a disposizione di un altro impianto non fosse possibile, il locatario non può rivendicare alcun indennizzo.

Orari d'uso

Principio

Art. 11 ¹Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30 per le piscine. Se le attività scolastiche lo permettono, gli impianti possono essere messi a disposizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.

²Nell'attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia oraria.

³Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni.

Orari autorizzati

Art. 12 ¹L'orario d'uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.

²In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l'uso degli impianti anche fuori dagli orari stabiliti dall'art. 11.

³Per gli impianti di tipo sportivo, l'uso può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per 1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione.

Vacanze scolastiche

Art. 13 Gli impianti sono aperti tutto l'anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche gli impianti sono, nel limite del possibile, messi a disposizione e le relative spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario.

Capitolo quarto Amministrazione degli impianti

Controllo, ritiro e consegna dell'impianto

Art. 14 ¹Il locatario è responsabile dell'impianto durante il tempo d'uso. Gli impianti sono aperti, controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore dell'impianto ha in ogni caso un diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.

²Per il ritiro e la consegna dell'impianto fanno stato le direttive specifiche di ogni singolo impianto.

Annunci

Art. 15 ¹Se durante l'uso si verifica un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all'arredo o alle infrastrutture fisse dell'impianto, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante l'apposito formulario (allegato alla convenzione d'uso).

²Parimenti devono essere segnalati manchevolezze, danneggiamenti e sporcizia.

Infrazioni

Art. 16 ¹Se il locatario non mantiene l'ordine nell'impianto compresi i locali annessi e/o contravviene in altro modo alle disposizioni in vigore, lo stesso viene ammonito dal locatore.

²In caso di ripetuta infrazione la convenzione é rescissa.

Capitolo quinto Obblighi del locatario

Infrastrutture

Art. 17 ¹Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e attenzione.

²Agli impianti non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore.

Materiale sportivo privato

Art. 18 Qualora ci fosse sufficiente spazio, il deposito di materiale sportivo privato è possibile nei posti debitamente attribuiti.

Attrezzi

Art. 19 Gli attrezzi della palestra non possono essere portati all'esterno.

Ordine e pulizia

Art. 20 ¹Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suola bianca destinate esclusivamente per l'interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all'aperto devono essere tolte prima di accedere all'interno.

²Il locatario che sporca in modo eccessivo, in particolare con magnesina, resina o altre sostanze collanti, deve provvedere alla fine dell'attività alla pulizia degli attrezzi e degli impianti. Qualora il locatario non procedesse alla necessaria pulizia, allo stesso saranno fatturate separatamente le conseguenti spese.

Impianti all'aperto

Art. 21 ¹Il locatore decide sull'utilizzazione dei campi in erba in caso di tempo incerto e/o terreno molle.

²L'utilizzo di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.

³Quando due o più utilizzatori sono attivi contemporaneamente nelle palestre di un istituto, gli stessi devono accordarsi circa l'uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni specifiche.

Responsabilità e materiale sanitario

Art. 22 Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle sue specifiche esigenze e normative.

Pubblicità

Art. 23 Negli impianti è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari o simili che possono generare dipendenza.

Cibo, bevande e fumo

Art. 24 ¹Negli impianti è proibito portare e consumare cibo: le bevande possono essere trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).

²Negli impianti è vietato fumare.

Responsabilità e assicurazioni

Art. 25 ¹Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli impianti causati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non rientrano nella normale usura.

²Il locatario è responsabile per l'uso inappropriato delle attrezzature sportive fisse e mobili.

³Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un'assicurazione Responsabilità Civile.

⁴Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incidenti e danni derivanti dall'utilizzazione degli impianti.

Capitolo sesto**Tasse e spese****Principio e definizioni**

Art. 26 ¹Le tasse d'uso e le spese sono riscosse anticipatamente dal locatore. Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati precedenti casi di danni.

²Per le attività previste sull'arco di una intera giornata, la tassa d'uso deve essere almeno pari a tre volte la tassa d'uso per unità didattica di cui all'art. 27, fatte salve le spese di pulizia e di sorveglianza previste dall'art. 29.

³Per le manifestazioni commerciali la tassa d'uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate di volta in volta dal locatore.

⁴L'unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti.

Tasse d'uso impianti**Art. 27**

per unità didattica di occupazione

– aule scolastiche

fr. 15.–

– aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica, ecc.)

fr. 100.–

– aule magne normali

fr. 50.–

– aula magna della SUPSI Trevano e ICEC Bellinzona

da fr. 250.– a fr. 500.–

– palestre - per unità di campo

fr. 20.–

– piscine coperte

fr. 30.–

**Esenzioni
e riduzioni**

Art. 28 ¹Le attività organizzate nell'ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai 20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d'uso per le palestre e le piscine.

²Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l'importo della tassa d'uso per unità didattica è ridotto del 20% se l'uso dell'impianto è superiore ai quattro mesi consecutivi. Per le aule scolastiche questa riduzione è pari al 50%.

³Le corporazioni di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi) sono esentate dal pagamento delle tasse d'uso delle aule magne per l'organizzazione di manifestazione di interesse generale.

**Spese di pulizia
e di sorveglianza**

Art. 29 ¹Per l'utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto stabilito all'art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite:

– Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano I	fr. 270.– nei giorni festivi fr. 180.– nei giorni feriali
– Piscine altre sedi	fr. 85.–
– Palestre - per unità di campo	fr. 55.–

²Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell'impianto. Le stesse saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l'impianto fosse usato, nello stesso giorno, da più locatari.

³Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica, possono essere aggiunte le spese di sorveglianza eseguite da terzi.

Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie

**Abrogazione
diritto vigente**

Art. 30 È abrogato il Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 5 agosto 1997.

**Entrata
in vigore**

Art. 31 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° luglio 2009.

Bellinzona, 16 giugno 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994; modifica

(del 16 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il Rapporto del marzo 2009 del Consiglio di Stato sulle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo fiscale 2009-2011, in particolare la misura 11 concernente le agevolazioni fiscali per incoraggiare i lavori di manutenzione degli immobili,

visti gli art. 180 e 322 della Legge tributaria del 21 giugno 1994,

decreta: